

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Signori Azionisti,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., a nome dello stesso Consiglio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., provvedo ad informarVi in ordine al sistema di *corporate governance* adottato dalla Nostra Società per adeguarsi ai principi contenuti nel *Codice di Autodisciplina* elaborato dal *Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate* nel mese di luglio 2002 (il "**Codice di Autodisciplina**").

In proposito, Vi ricordo che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha ritenuto opportuno raccogliere le disposizioni che compongono il sistema di governo societario di Cembre S.p.A. in un documento organico, denominato *Codice di Autodisciplina Cembre S.p.A.*, adottato nel 2002 e aggiornato una prima volta nel 2003 e, da ultimo, nel 2004, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla Riforma del diritto societario.

La Relazione annuale che segue, redatta tenendo conto delle *Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate governance* emanate da Borsa Italiana S.p.A. (febbraio 2003) e della *Guida alla compilazione della relazione sulla corporate governance* elaborata da Assonime ed Emittenti Titoli S.p.A. (febbraio 2004), provvede a fornirVi le prescritte informazioni in merito alla concreta attuazione del *Codice di Autodisciplina* e del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento verranno in ogni caso aggiornati a cura del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, in occasione delle prossime Relazioni sull'adesione al Codice di Autodisciplina.

1 Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati.

(i) Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A. è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea.

A norma dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito dall'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da otto membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 12 maggio 2003 sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

Considerate le dimensioni e la struttura organizzativa della Società, il Consiglio di Amministrazione non ravvisa – allo stato attuale – la necessità di istituire un Comitato per la nomina degli Amministratori. In particolare, la presenza in Cembre S.p.A. di un Azionista di controllo garantisce la presentazione dei candidati alla carica di Amministratore. Per costante prassi, sono proposti come candidati alla carica di Amministratore esecutivo soggetti che hanno maturato una esperienza nei settori in cui opera la Società ovvero una conoscenza diretta della stessa.

Come prescritto dall'articolo 15, comma 5 dello Statuto e dall'articolo 5.1. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, i *curricula* professionali dei candidati alla carica di Amministratore sono stati depositati presso la sede sociale anteriormente all'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003 che ha nominato gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione.

In conformità al disposto di cui all'articolo 15, comma 4, dello Statuto, gli Amministratori attualmente in carica sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Nella Tabella che segue sono indicati i nominativi e le funzioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in carica.

NOMINATIVO	FUNZIONE
CARLO ROSANI	PRESIDENTE AMMINISTRATORE ESECUTIVO AMMINISTRATORE DELEGATO
ANNA MARIA ONOFRI	VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE ESECUTIVO AMMINISTRATORE DELEGATO

ALDO COPETTA	AMMINISTRATORE ESECUTIVO AMMINISTRATORE DELEGATO
GIOVANNI DE VECCHI	AMMINISTRATORE ESECUTIVO
ALDO BOTTINI BONGRANI	AMMINISTRATORE ESECUTIVO
GIOVANNI ROSANI	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
MARIO COMANA	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
PAOLO LECHI DI BAGNOLO	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Per quanto concerne le cariche rivestite, alla data della presente Relazione, dagli Amministratori di Cembre S.p.A. in altre società quotate, in società finanziarie bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni, si comunica che il Prof. Mario Comana riveste le seguenti cariche:

- consigliere di Banca Popolare di Bergamo S.p.A.;
- consigliere di BPU Prumerica Global Investments SGR S.p.A.;
- Presidente BPU SIM S.p.A.;
- Presidente di Toora S.p.A.

Come prescritto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera h) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento**") e dall'articolo IA.2.12.1 delle relative Istruzioni (le "**Istruzioni**") – entrambi applicabili agli emittenti in possesso della qualifica STAR – sono attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione due Amministratori Indipendenti (nelle persone del Prof. Mario Comana e del Dott. Paolo Lechi di Bagnolo) i quali:

- non hanno rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità con Amministratori esecutivi o con l'Azionista di controllo, ovvero rapporti di coniugio, convivenza, parentela con soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto (direttamente, indirettamente, o per conto terzi) rapporti di natura commerciale o rapporti aventi oggetto prestazioni professionali con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, o con l'Azionista di controllo;
- non hanno intrattenuto, direttamente, indirettamente (anche per il tramite di società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, o con l'Azionista di controllo;

- non sono titolari direttamente, indirettamente ovvero per conto terzi, di partecipazioni azionarie nella Società, ad eccezione del Prof. Mario Comana che detiene n. 5.000 azioni della Società;
- non partecipano a patti parasociali per il controllo della Società.

A norma dell'articolo 2.2. del *Codice di Autodisciplina 2004*, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 marzo 2005, ha provveduto a verificare, con esito positivo, la permanenza dei requisiti per la qualificazione dei Consiglieri Mario Comana e Paolo Lechi di Bagnolo come Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione hanno regolarmente partecipato alle riunioni consiliari tenutesi nell'esercizio 2004.

(ii) Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, si sono tenute 6 (sei) riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti date: 13 febbraio, 29 marzo, 14 maggio, 6 agosto, 29 settembre, 12 novembre.

A dette riunioni, hanno partecipato regolarmente tutti gli Amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Per l'esercizio in corso sono previste almeno 6 (sei) riunioni del Consiglio di Amministrazione. Oltre alle riunioni tenutesi in data 11 febbraio (approvazione della relazione relativa al IV trimestre 2004) e 23 marzo 2005 (approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004), il calendario delle riunioni del Consiglio (già comunicato al mercato e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le prescrizioni regolamentari) prevede altre 4 (quattro) riunioni nelle seguenti date:

- 12 maggio (approvazione della relazione relativa al I trimestre 2005);
- 5 agosto (approvazione della relazione relativa al II trimestre 2005);
- 28 settembre (approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2005);
- 14 novembre (approvazione della relazione relativa al III trimestre 2005).

(iii) Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati, le materie di seguito elencate:

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 16, comma 3, dello Statuto), nonché dell'informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull'attività svolta nell'esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 16, comma 5, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (iii) valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto): nell'esercizio di tale funzione, tra l'altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione, quando elaborati, degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto);
- (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (v. procedura descritta al punto 5. che segue);
- (vi) valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, dello Statuto, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Amministratori Delegati (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto);
- (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

Come prescritto dall'articolo 18, comma 3, dello Statuto, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis*, del codice civile;
- (b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-*ter* e 2505-*bis* del codice civile;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- (f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

(iv) Poteri del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori Delegati.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano, a norma dello Statuto, i poteri di presidenza dell'Assemblea dei Soci (articolo 13), di convocazione delle riunioni del Consiglio (articolo 17), nonché la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (articolo 19). Al Vice Presidente, ove nominato, spettano funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente (articolo 16). Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 c.c.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, Ing. Carlo Rosani, nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 12 maggio 2003, sono attribuiti (oltre ai poteri stabiliti dallo Statuto per detta carica come sopra precisato) i poteri derivanti dalla carica di Amministratore Delegato, in virtù della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2003.

In particolare, sono attribuiti all'Ing. Carlo Rosani in qualità di Amministratore Delegato tutti i poteri di gestione propri del Consiglio, con rappresentanza legale e firma libera, fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., nonché per l'esame e per l'approvazione delle Operazioni Rilevanti e delle Operazioni con Parti Correlate riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna di cui al punto 5. che segue. Tra i poteri di gestione attribuiti all'Ing. Carlo Rosani sono inclusi tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stipulare contratti per l'ordinaria gestione dell'impresa, senza limiti di importo (ivi compresi i contratti di acquisto, vendita, permuta di beni mobili, di appalto, di fornitura, di associazione temporanea di impresa, di locazione, anche di beni immobili); (ii) di emettere, girare, incassare assegni, cambiali e titoli di credito in genere, di esigere, incassare e cedere crediti, nonché di trattare e accettare fidi e crediti bancari; (iii) di assumere impegni fideiussori, sottoscrivere coobbligazioni, avalli o garanzie reali a favore di terzi, comprese le società del Gruppo; (iv) di rappresentare la Società presso le pubbliche autorità, gli organi giudiziari, le autorità di vigilanza.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 maggio 2003, ha nominato la Dott.ssa Anna Maria Onofri alla carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato e l'Ing. Aldo Copetta alla carica di Amministratore Delegato, attribuendo ai medesimi i poteri di seguito elencati, ferma restando

l'esclusione delle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., nonché l'esame e l'approvazione delle Operazioni Rilevanti e delle Operazioni con Parti Correlate riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna di cui al punto 5. che segue:

- alla Dott.ssa Onofri, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri di gestione propri del Consiglio, con rappresentanza legale e firma libera, eccezion fatta per il conferimento di incarichi a professionisti;
- all'Ing. Copetta, i poteri di rappresentare la Società, tra l'altro: nei rapporti con dipendenti, rappresentanze sindacali, autorità amministrative e giudiziarie, per quanto attiene le questioni di natura giuslavoristica; nei rapporti con autorità amministrative, per quanto attiene le questioni di natura edilizia ed immobiliare; nonché in giudizio, in qualsiasi procedimento civile, amministrativo, tributario e penale.

Agli Amministratori Delegati, inoltre, spetta il compito di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (v. articolo 16, ultimo comma, dello Statuto).

(v) Informazioni ai Consiglieri.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, i Consiglieri sono stati adeguatamente informati sugli argomenti trattati dal Consiglio di Amministrazione. Come prescritto dall'articolo 17 dello Statuto e dall'articolo 3. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Come prescritto dall'articolo 6.1. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori Delegati, nel corso dell'esercizio 2004, hanno provveduto ad informare il Consiglio di Amministrazione in modo tempestivo (nella prima riunione utile e comunque almeno trimestralmente come prescritto dall'articolo 16 dello Statuto): (i) sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe; (ii) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; (iii) sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate e (iv) sulle operazioni con parti correlate in conformità alla procedura interna di cui al punto 5. che segue.

2. Trattamento delle informazioni riservate.

Per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società è stata osservata la procedura interna adottata dal Consiglio di Amministrazione ed illustrata nel *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* all'articolo 7.1., che prevede la preventiva approvazione dei comunicati *price sensitive* da parte del Presidente o del Vice Presidente ovvero, in caso di loro assenza o di impedimento, anche temporaneo, dal Direttore Generale o da uno degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o poteri di firma.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato – in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.6.3 e seguenti del Regolamento e dalla sezione IA.2.16 delle Istruzioni, con efficacia cogente dal 1° gennaio 2003 – il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (il “**Codice di Comportamento**”), diretto ad assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato relativamente ai comportamenti individuali tenuti dalle c.d. Persone Rilevanti (come di seguito identificate) le quali, in ragione dell'incarico ricoperto all'interno della Società o delle Principali Controllate (come di seguito individuate), sono in grado di accedere ad informazioni concernenti fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e delle Principali Controllate ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Di seguito, si fornisce una sintetica illustrazione delle prescrizioni più rilevanti del Codice di Comportamento:

- disciplina gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o dalle sue controllate (le “**Operazioni**”); in particolare recepisce le soglie quantitative ed i termini fissati da Borsa Italiana per la rilevazione e la comunicazione al mercato delle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti. In particolare, esso prevede: **(i)** la tempestiva comunicazione dalla Persona Rilevante al Soggetto Preposto (le cui funzioni sono svolte dal Responsabile delle *Investor Relations*) di tutte le Operazioni compiute; **(ii)** la comunicazione periodica da parte del Soggetto Preposto al mercato delle Operazioni di ammontare uguale o superiore a Euro 50.000, entro 10 giorni di borsa aperta dal termine di ciascun trimestre solare; nonché **(iii)** la comunicazione da parte del Soggetto Preposto al mercato, non appena ricevuta la notizia del compimento delle stesse dalla Persona Rilevante, delle Operazioni che, anche cumulate con altre compiute nello stesso periodo trimestrale di

- riferimento e non precedentemente comunicate, siano di ammontare uguale o superiore a Euro 250.000;
- individua come Persone Rilevanti destinatarie del Codice di Comportamento i seguenti soggetti:
 - in Cembre S.p.A.: gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, i Direttori Generali, il Direttore Amministrativo, il Direttore Commerciale, il Direttore Industriale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e il Responsabile delle *Investor Relations*;
 - nelle Principali Controllate (per tali intendendosi le società controllate i cui ricavi superino il 30% di quelli del Gruppo Cembre ed il cui patrimonio netto superi il 30% di quello del Gruppo Cembre): gli Amministratori esecutivi e i Direttori Generali;
 - attribuisce la facoltà al Consiglio di Amministrazione (e, in caso di urgenza, al suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato ovvero al Direttore Generale) di limitare, in tutto o in parte, il compimento delle Operazioni da parte delle Persone Rilevanti o di alcune di esse, per il periodo ritenuto necessario; nell'ipotesi in cui i predetti soggetti si avvalgano di tale facoltà, il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascuna Persona Rilevante della data di decorrenza dei periodi di limitazione o di divieto.

Le comunicazioni relative alle Operazioni compiute nel corso dell'esercizio 2004 sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.cembre.com – sezione *Investor Relations*), unitamente al testo integrale del Codice di Comportamento.

3. Retribuzioni degli Amministratori e dei principali Dirigenti.

La remunerazione complessiva spettante al Consiglio di Amministrazione in carica è stata stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della relativa nomina.

Una parte del compenso corrisposto ai Signori De Vecchi e Bottini (Amministratori esecutivi) ed al Signor Raineri (Direttore della produzione) è legata alla redditività aziendale, come richiesto dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (articolo 2.2.3., comma 3, lettera j), applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR).

L'ammontare dei compensi percepiti dai componenti del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 sarà dettagliatamente indicato nella nota integrativa al bilancio di esercizio (il documento sarà disponibile anche sul sito *internet* della Società).

Considerata la struttura organizzativa della Società, il Consiglio di Amministrazione non ravvisa – allo stato attuale – la necessità di istituire un Comitato per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti.

4. Sistema di Controllo Interno.

Il sistema di controllo interno risulta essere attualmente organizzato e gestito da quattro organi, ovverosia dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato investito delle relative funzioni, dal Responsabile del Controllo Interno e dal Comitato per il Controllo Interno, secondo quanto previsto dall'articolo 9. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*.

In sintesi:

- al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di curare la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici (v. articolo 9.1. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*), nonché di verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, specificamente all'uopo investito di funzioni in materia di controllo interno e con il Comitato per il Controllo Interno (v. articolo 9.2. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*);
- all'Amministratore Delegato (v. articolo 9.3. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*) – sono stati attribuiti i compiti di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui essa opera, e di attuare – attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno – le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione, riferendo del suo operato, ove richiesto, al Consiglio stesso; per l'esercizio di tali funzioni l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno;
- al Responsabile del Controllo Interno (soggetto non dipendente gerarchicamente da responsabili di aree operative) sono attribuiti, in forza dell'articolo 10 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, i seguenti compiti:
 - (a) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni in materia di controllo interno;
 - (b) riferire del proprio operato, almeno trimestralmente, all'Amministratore Delegato e, almeno semestralmente, al Comitato per il Controllo Interno;
 - (c) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno alle quali sia invitato a partecipare;
 - (d) informare immediatamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno qualora

emergano profili di rischio per la Società o, comunque, elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa.

Al Comitato per il Controllo Interno sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, e in particolare i seguenti compiti:

- (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
- (ii) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (iii) valutare il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del Controllo Interno e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso;
- (iv) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi delle Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (v) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- (vi) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vii) svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

Il Comitato di Controllo Interno è tenuto a svolgere le proprie funzioni in coordinamento con il Collegio Sindacale, con il Responsabile del Controllo Interno e con l'Amministratore Delegato investito delle funzioni in materia di controllo interno.

In attuazione del disposto dell'articolo 9. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, il Consiglio di Amministrazione, in data 12 maggio 2003, ha investito l'Amministratore Delegato Ing. Carlo Rosani delle funzioni in materia di controllo interno sopra indicate.

Le funzioni di Responsabile del Controllo Interno sono svolte dal Signor Giovanni De Vecchi, il quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative.

Il Responsabile del Controllo Interno ha riferito periodicamente ed in maniera continuativa all'Amministratore Delegato e al Comitato per il Controllo Interno in

relazione al suo operato mediante apposita relazione, come di seguito specificato.

In particolare, il Responsabile del Controllo Interno, su invito dell'Amministratore Delegato Ing. Carlo Rosani, ha riferito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul funzionamento del sistema di controllo interno, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2003 (riunione del 29 marzo 2004), e sui controlli e le verifiche effettuate al fine di monitorare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2004.

Inoltre, il Responsabile del Controllo Interno ha riferito al Comitato per il Controllo Interno, come di seguito indicato.

In conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera i) del Regolamento, applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito, in data 14 maggio 2004, il Comitato per il Controllo Interno, composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui la maggioranza Indipendenti, con le funzioni sopra richiamate. Fanno parte del Comitato medesimo l'Ing. Giovanni Rosani (Amministratore non esecutivo), il Prof. Mario Comana e il Dott. Paolo Lecchi di Bagnolo (Amministratori non esecutivi e Indipendenti).

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, si sono tenute 2 (due) riunioni del Comitato per il Controllo Interno in data 16 settembre e 14 ottobre. Nel corso della prima riunione si è provveduto:

- (i) ad esaminare la relazione e il piano di lavoro del Responsabile del Controllo Interno;
- (ii) ad esaminare – anche ai fini della verifica periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno – le procedure adottate per la gestione del magazzino, per gli acquisti, per la determinazione dei prezzi di vendita (in particolare, nelle transazioni con le società controllate), per il monitoraggio della solvibilità dei clienti e per la gestione del contenzioso;
- (iii) a valutare l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché lo stato di avanzamento del processo di transizione ai principi IAS/IFRS;
- (iv) a prendere visione del piano di lavoro della società di revisione;
- (v) ad approvare la Relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato ha presentato la Relazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 29 settembre 2004.

Nel corso della seconda riunione il Comitato e la società di revisione si sono scambiati informazioni: (i) sulla relazione e sul piano di lavoro predisposti dal Responsabile del Controllo Interno; (ii) sulle modalità e i risultati ottenuti dalla società di revisione in merito all'esame delle procedure e alle verifiche del corretto funzionamento del sistema di controllo interno; (iii) sulla valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato regolarmente tutti i componenti, il Presidente del Collegio Sindacale e il Responsabile del Controllo Interno. Inoltre, nella riunione del 14 ottobre erano altresì presenti i Sindaci Effettivi Dott. Leone Scutti e Dott. Andrea Boreatti e un rappresentante della società di revisione.

Infine, il Comitato per il Controllo Interno si è riunito, nel corso dell'esercizio in corso, in data 11 febbraio 2005. In tale occasione, il Comitato ha esaminato la Relazione del Responsabile per il Controllo Interno sull'attività svolta nel secondo semestre 2004 e il piano di lavoro del Responsabile per il Controllo Interno per il primo semestre 2005.

Inoltre, sempre nella stessa adunanza, il Comitato, la società di revisione e il Collegio Sindacale si sono scambiati informazioni.

5. Operazioni Rilevanti e Operazioni con Parti Correlate.

In attuazione degli articoli 1.5.(v), 6.3. e 12. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* e degli articoli 1.2.(e) e 11 *del Codice di Autodisciplina*, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2003, ha approvato una procedura interna (la "**Procedura**") diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (come definite dalla Consob nella Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002), stabilendo altresì i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione di dette operazioni ai fini della riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione della Società.

In sintesi, la Procedura prevede che siano riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:

A) le "Operazioni Rilevanti", per tali intendendosi:

- 1)** le operazioni di acquisizione o dismissione di società, di aziende, di rami di azienda o di beni (ivi compresi beni mobili, immobili ed immateriali), qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%:
 - (i) rapporto tra prezzo della società, dell'azienda, del ramo di azienda o del bene acquisito/i / ceduto/i e capitalizzazione media degli ultimi sei mesi della Società (per "capitalizzazione media" intendendosi il valore corrispondente al numero dei titoli Cembre in circolazione moltiplicato per la media dei prezzi ufficiali nei sei mesi precedenti);
 - (ii) rapporto tra risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società, dell'azienda o del ramo d'azienda acquisita / ceduta e risultato consolidato del gruppo Cembre prima delle imposte e dei componenti straordinari quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato;
 - (iii) rapporto tra totale patrimonio netto della società, dell'azienda o del ramo d'azienda acquisita / ceduta e totale patrimonio netto consolidato del gruppo Cembre quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato.
- 2)** operazioni diverse da quelle indicate al punto **1)** che precede il cui controvalore sia superiore al 10% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre;

B) le "Operazioni con Parti Correlate", quando si tratti di:

- 1)** operazioni che possano ritenersi estranee al normale corso degli affari della Società (per tipologia, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo, tempistica di accadimento ovvero per altre caratteristiche), e/o che siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, quando il controvalore delle stesse sia superiore al 2% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre;
- 2)** operazioni ricorrenti o comunque rientranti nel normale corso degli affari della Società il cui controvalore sia superiore al 5% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del

gruppo Cembre; fermo restando che, qualora dette operazioni siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, trova applicazione esclusivamente il parametro di cui al punto **B1)** che precede;

- 3)** operazioni effettuate con società interamente possedute, in via diretta o indiretta, da Cembre S.p.A. che possano ritenersi estranee al normale corso degli affari della Società (per tipologia, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo, tempistica di accadimento ovvero per altre caratteristiche), e/o siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, quando il controvalore delle stesse sia superiore al 5% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre; resta inteso che, per tali operazioni, non trovano applicazione i parametri di cui ai precedenti punti **B1)** e **B2)**.

La Procedura stabilisce inoltre il contenuto dell'informativa che, a cura degli organi delegati, deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione, in relazione a ciascuna Operazione Rilevante e a ciascuna Operazione con Parti Correlate riservata alla competenza consiliare, al fine di consentire agli Amministratori un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima.

Con specifico riferimento alle Operazioni con Parti Correlate, la Procedura prevede altresì:

- il potere del Consiglio di Amministrazione di richiedere, a seguito dell'informativa ricevuta dagli organi delegati e comunque qualora ne ravvisi l'opportunità, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, che la stessa venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione; in tale ipotesi, la scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione;
- l'obbligo, a carico degli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una Operazione con Parti Correlate, di informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo; in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto

- anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione;
- resta salva in ogni caso la possibilità per gli organi delegati, ove ne ravvisino l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni con parti correlate che, pur non riservate alla competenza consiliare ai sensi del precedente punto **B)**, presentino nel caso concreto particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza.

La Procedura stabilisce infine il contenuto e la tempistica dell'informativa che deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione sugli elementi essenziali, nonché sui profili di rischio o altri elementi di criticità, delle operazioni con parti correlate che, non essendo riservate alla competenza consiliare ai sensi del precedente punto **B)**, siano state poste in essere dagli organi delegati, in conformità alle deleghe ai medesimi attribuite, stabilendo la tempistica dell'informativa medesima (nella prima riunione successiva al compimento dell'operazione, ovvero con cadenza di regola trimestrale se si tratta di operazioni ricorrenti o comunque rientranti nel normale corso degli affari della Società concluse con società interamente possedute in via diretta o indiretta).

6. Rapporti con gli Investitori.

Le relazioni con gli Investitori e gli altri Soci sono intrattenute dal Responsabile delle *Investor Relations*, Dott. Claudio Bornati (per contatti: BornatiC@cembre.com).

L'attività informativa nei rapporti con gli Investitori è assicurata anche attraverso la messa a disposizione della documentazione societaria maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con continuità, sul sito *internet* della Società (www.cembre.com - sezione *Investor Relations*).

In particolare, su detto sito *internet* sono liberamente consultabili dagli Investitori, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, tutti i comunicati stampa diffusi al mercato, la documentazione contabile periodica della Società non appena approvata dai competenti organi sociali (bilancio d'esercizio e consolidato; relazione semestrale; relazioni trimestrali), nonché la documentazione distribuita in occasione degli incontri con gli investitori professionali, analisti e comunità finanziaria.

Inoltre, sono consultabili sul sopra citato sito *internet* i principali documenti in materia di *corporate governance* (tra cui il *Codice di autodisciplina Cembre* e le relazioni annuali sull'adesione al Codice di Autodisciplina), la documentazione predisposta per le Assemblee dei Soci e il Codice di Comportamento.

La funzione di *Investor Relations* ha partecipato alla procedura di trattamento delle informazioni riservate, curando i rapporti con l'Autorità di vigilanza, contribuendo alla redazione dei comunicati stampa, nonché coordinando le comunicazioni verso la comunità finanziaria, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle esigenze di riservatezza.

7. Assemblee dei Soci.

A norma dell'articolo 14.1. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia degli Azionisti alle Assemblee. A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del *Regolamento delle Assemblee degli Azionisti* che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione.

Il *Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*, adottato dalla Assemblea ordinaria dei Soci in data 14 maggio 2001 e successivamente aggiornato in data 14 maggio 2004 per l'adeguamento alla Riforma del diritto societario, è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

In sintesi, detto *Regolamento*, la cui approvazione e modifica sono riservate – in forza dell'articolo 11 dello Statuto – alla competenza dell'Assemblea, disciplina la regolamentazione dei lavori assembleari e, in particolare:

- l'assistenza alle adunanze da parte di esperti, analisti finanziari, giornalisti, rappresentanti della società di revisione e – ove sia ritenuto utile – di dipendenti della Società o delle sue controllate;
- l'accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea;
- le procedure di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, di costituzione della stessa e di apertura dei lavori;
- i casi di sospensione dei lavori;
- lo svolgimento della discussione, con la previsione di una durata massima per gli interventi (durata che può essere comunque elevata da Presidente in considerazione dell'importanza dell'argomento all'ordine del giorno) e per le repliche;

- la procedura di votazione e di dichiarazione dei risultati.

Come prescritto dall'articolo 13, comma 7, dello Statuto, l'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In occasione delle Assemblee, gli Amministratori e i Sindaci hanno provveduto a fornire agli Azionisti le informazioni sulla Società compatibili con la normativa vigente in materia di notizie *price sensitive*.

Non ravvisando variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli Azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione non ha ravvisato l'opportunità di modificare lo Statuto relativamente alla quota di capitale richiesta dall'articolo 23 dello Statuto medesimo ai fini della presentazione delle liste di Soci candidati al Collegio Sindacale (v. punto 8. che segue).

8. Collegio Sindacale.

A norma dell'articolo 22, comma 1 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, che restano in carica per tre esercizi (sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo la procedura indicata dall'articolo 23 dello Statuto. Tale procedura prevede il deposito preventivo (entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione) delle liste presentate e sottoscritte da parte di Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci,

almeno il 5% del capitale sociale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante, al *curriculum* professionale dei candidati, alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, dello Statuto, non possono essere eletti Sindaci coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di sette gruppi economici italiani i cui strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentati in Italia.

Come prescritto dall'articolo 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato con la procedura del voto di lista (sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza) e i *curricula* professionali dei candidati alla carica di Sindaco sono stati depositati presso la sede sociale anteriormente all'adunanza assembleare.

Nella Tabella è indicata la composizione del Collegio Sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005:

NOMINATIVO	FUNZIONE
GUIDO ASTORI⁽¹⁾	PRESIDENTE
LEONE SCUTTI⁽¹⁾	SINDACO EFFETTIVO
ANDREA BOREATTI⁽²⁾	SINDACO EFFETTIVO
MARIA GRAZIA LIZZINI⁽³⁾	SINDACO SUPPLENTE
GIORGIO ASTORI⁽¹⁾	SINDACO SUPPLENTE

(1) Nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003.

(2) Nominato dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2004.

(3) Nominato Sindaco Supplente dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003, subentrato nella carica di Sindaco Effettivo in data 16 ottobre 2003, quindi nominato Sindaco Supplente dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2004.

Nessuno dei Sindaci attualmente in carica riveste cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica hanno regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (v. sopra punto 1.(ii)).

In conformità al disposto dell'articolo 18, ultimo comma, dello Statuto e dell'articolo 16. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori sono tenuti a fornire al Collegio Sindacale almeno trimestralmente l'informativa – dovuta ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 58/1998 – sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle

operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'esercizio 2004, gli Amministratori hanno adempiuto ai suddetti obblighi informativi.

Come prescritto dall'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto, gli Amministratori Delegati, nel corso dell'esercizio 2004, hanno provveduto ad informare il Collegio Sindacale in modo tempestivo (nella prima riunione utile e comunque almeno trimestralmente come prescritto dall'articolo 16 dello Statuto) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 si sono tenute 8 (otto) riunioni del Collegio Sindacale. A dette riunioni hanno partecipato regolarmente tutti i Sindaci.

Brescia, 23 marzo 2005

p. Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Ing. Carlo Rosani)

CEMBRE S.P.A.

CODICE DI AUTODISCIPLINA 2004

(allegato alla Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate)

Indice

- 1. Consiglio di Amministrazione*
- 2. Amministratori Indipendenti*
- 3. Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- 4. Amministratori Delegati*
- 5. Nomina degli Amministratori*
- 6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione*
- 7. Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti*
- 8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti*
- 9. Controllo Interno*
- 10. Responsabile del Controllo Interno*
- 11. Comitato per il Controllo Interno*
- 12. Operazioni con parti correlate*
- 13. Relazioni con gli Investitori*
- 14. Assemblee dei Soci*
- 15. Collegio Sindacale*
- 16. Informazioni al Collegio Sindacale*

1. Consiglio di Amministrazione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea¹.
- 1.2. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione anche il numero di cariche di amministratore e sindaco assunte in altre società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e l'impegno complessivo da queste ultime richiesto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l'eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco nelle predette società, allo scopo di consentire un'esauriente informativa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio annuale.
- 1.3. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale, in esecuzione di una deliberazione del Collegio medesimo, ovvero da almeno due Sindaci effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati ed eventualmente al Comitato Esecutivo (ove nominato), le materie di seguito elencate:

¹ Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle funzioni ricoperte da ciascun Consigliere, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti, del contenuto e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 16, terzo comma, dello Statuto), nonché dell'informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull'attività svolta nell'esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 16, quinto comma, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (iii) valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto): nell'esercizio di tale funzione, tra l'altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, in conformità alla procedura di cui al punto 12.6. che segue;
- (vi) verifica, sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

2. Amministratori Indipendenti

2.1. Nel Consiglio di Amministrazione è presente un numero adeguato di Amministratori non esecutivi che si qualificano come Indipendenti in quanto:

- (a) non intrattengono, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto di terzi, relazioni economiche rilevanti con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista o gruppo di Azionisti che controllano la Società; ai sensi del presente punto, devono intendersi per relazioni economiche rilevanti:

- (i) i rapporti di natura commerciale, intrattenuti nell'esercizio in corso e in quello precedente, il cui valore ecceda il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria, ovvero anche di valore inferiore quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
 - (ii) i rapporti aventi oggetto prestazioni professionali, rese anche in forma associata nell'esercizio in corso e in quello precedente, per i quali sia stabilito un compenso superiore al 5% del reddito dell'Amministratore o superiore ad Euro 200.000, ovvero un compenso anche inferiore, quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
 - (iii) i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti e gli incarichi di amministratore esecutivo rivestiti, nell'esercizio in corso e nei tre precedenti esercizi;
- (b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere ai medesimi di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;
- (c) non sono coniugi, o conviventi, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con un Amministratore esecutivo o con un Azionista che controlla la Società ovvero non sono coniugi, o conviventi, o parenti di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere (i) e (ii) del punto 2.1.(a).
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esistenza e la permanenza dei requisiti di cui al punto 2.1. che precede, sulla base delle informazioni che gli interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità, ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.

3. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le

informazioni necessarie per permettere agli Amministratori di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ed alla loro approvazione.²

4. Amministratori Delegati

Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 codice civile e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, fissandone anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.³

5. Nomina degli Amministratori

5.1. Per espressa previsione dello Statuto sociale, le proposte di nomina alla carica di Amministratore devono essere accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati: ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, dello Statuto sociale, infatti, i Soci che intendono proporre dei candidati alla carica di Amministratore devono depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, un *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi alla carica medesima.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia, come previsto dall'articolo 15, quarto comma dello Statuto.

5.2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze stabilite dalla legge.

6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione

6.1. Ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

² Una dettagliata descrizione dei poteri gestionali attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

³ Una dettagliata descrizione degli Organi Delegati e delle deleghe conferite ai medesimi è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- 6.2. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione in relazione ai principali atti e alle operazioni compiuti nell'esercizio delle deleghe, nella prima riunione consiliare utile.
- 6.3. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un'apposita procedura diretta a garantire un'informativa tempestiva ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario e sulle operazioni con parti correlate poste in essere dagli Organi Delegati (v. *infra* punto 12.6.)⁴.

7. **Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti**

- 7.1. La comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società è regolata da una procedura interna finalizzata ad evitare una comunicazione selettiva, incompleta o inadeguata. I comunicati stampa richiesti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare aventi ad oggetto informazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari devono essere approvati dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza o impedimento, anche temporaneo, dal Direttore generale o da uno degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o potere di firma. I rapporti con la stampa, con le Autorità di vigilanza, con gli Investitori e con la comunità finanziaria sono intrattenuti e gestiti dalla funzione di *Investor Relations* (v. *infra* punto 13.1.).
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2002, ha adottato il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (in vigore dal 1° gennaio 2003) contenente la procedura relativa alla gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni riguardanti le operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione cura gli aggiornamenti e/o integrazioni del predetto Codice, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa al mercato sulle predette operazioni rilevanti, la conformità del Codice medesimo alle prescrizioni regolamentari e/o alle richieste delle Autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza dello stesso rispetto all'evoluzione della prassi di mercato in materia.⁵

⁴ Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate"

⁵ Una sintesi delle principali disposizioni del *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- 7.3. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'adozione di procedure interne dirette a garantire un flusso informativo infragruppo idoneo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei fatti rilevanti che accadono nella sfera di attività delle società controllate.
- 7.4. Gli Amministratori, i Sindaci, e tutti i dipendenti in genere sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia, fatto o documento acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e si impegnano a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate.

8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea. Per alcuni Amministratori esecutivi ed alti Dirigenti sono stati previsti degli incentivi legati alla redditività aziendale.

Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, dello Statuto sociale, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e può inoltre assegnare i compensi anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.

9. Controllo Interno

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione cura la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. A tale scopo, si avvale della collaborazione del Comitato per il Controllo interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(i).
- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione cura la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. A tale scopo, si avvale della collaborazione di un Amministratore Delegato, all'uopo investito delle funzioni in materia di controllo interno di cui al punto 9.3., e del Comitato di Controllo Interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(ii).
- 9.3. L'Amministratore Delegato ha il compito di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui opera, e di attuare, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno, le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 9.1. che precede. Per l'esercizio di tali

funzioni, l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno e, ove richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

10. Responsabile del Controllo Interno

Il Responsabile del Controllo Interno, che non ha alcuna dipendenza gerarchica da responsabili di aree operative, è investito delle seguenti funzioni:

- (i) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 9.3 che precede;
- (ii) riferire almeno trimestralmente del suo operato all'Amministratore Delegato, eventualmente con relazione scritta, nonché al Comitato per il Controllo Interno con relazioni periodiche semestrali;
- (iii) informare immediatamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno qualora, nello svolgimento delle suddette verifiche gestionali, emergano profili di rischio per la Società o comunque elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa;
- (iv) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno cui sia invitato a partecipare.

11. Comitato per il Controllo Interno

11.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno composto da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco dal medesimo designato; alle stesse riunioni possono intervenire l'Amministratore Delegato e, su invito del Comitato, il Responsabile del Controllo Interno o altri dipendenti la cui partecipazione è ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.

11.2. Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e in particolare è investito dei seguenti compiti:

- (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
- (ii) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (ii) valutare il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del Controllo Interno e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso;
- (iii) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi delle Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- (iv) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- (v) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vi) svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

12. Operazioni con parti correlate.

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione cura l'individuazione dei criteri idonei all'identificazione delle operazioni con parti correlate, tenendo conto delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali e/o elaborate dalle Autorità di vigilanza.
- 12.2. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'individuazione di criteri generali (quantitativi e/o qualitativi) idonei alla identificazione delle operazioni con parti correlate che – per la loro significatività – devono essere riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio medesimo. Al fine di valutare la significatività dell'operazione agli effetti del presente punto, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, tra l'altro, del rilievo economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione, dei termini, modalità di esecuzione, ovvero della tempistica della stessa, delle condizioni contrattuali da praticare alla controparte, nonché delle caratteristiche dell'operazione rispetto all'attività aziendale tipica. A prescindere dai criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente punto, gli organi delegati valutano l'opportunità di sottoporre all'esame e all'approvazione consiliare le operazioni con parti correlate che comunque presentino, nel caso concreto, particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli Azionisti di minoranza.
- 12.3. Oltre a quanto prescritto al precedente punto 6.3., il Consiglio di Amministrazione cura l'adozione di apposite procedure idonee a garantire un'informativa completa ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni poste in essere con parti correlate, fermo restando che detta informativa deve avere carattere preventivo nell'ipotesi di operazioni riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 12.2.
- 12.4. Nelle operazioni con parti correlate riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio ai sensi del precedente punto 12.2., gli

Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

- 12.5. Per garantire la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni dell'operazione con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione valuta, tenuto conto della natura, del valore o di altre caratteristiche della singola operazione, l'opportunità di far ricorso all'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.
- 12.6. In attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1.5. (v), 6.3. e 12 del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2003, ha approvato la procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (come definite dalla Consob nella Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002), stabilendo altresì i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione di dette operazioni ai fini della riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione della Società⁶.

13. Relazioni con gli Investitori

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Responsabile per le Relazioni con gli Investitori onde curare, mantenere e sviluppare i rapporti con gli Investitori Istituzionali e gli altri Soci. A tale Responsabile spetta inoltre il compito di coordinare le comunicazioni, verso la comunità finanziaria e verso l'Autorità di Vigilanza, delle informazioni relative alla Società e alla sua operatività, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura interna, ponendo attenzione al problema della simmetria informativa.
- 13.2. Tale attività informativa è assicurata attraverso comunicati a mezzo stampa, incontri periodici con gli investitori istituzionali e la comunità finanziaria, nonché mediante la documentazione messa a disposizione in formato elettronico sul sito *Internet* della Società (www.cembre.it).

⁶ Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate".

14. Assemblee dei Soci

- 14.1. Gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee.
- 14.2. Per la finalità di cui al precedente punto 14.1., il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" è stato già adottato dalla Assemblea Ordinaria della Società ed è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
- 14.3. Per agevolare la partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari, lo Statuto sociale prevede altresì che l'Assemblea possa svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
- 14.4. Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a partecipare alle Assemblee.
- 14.5. Nel corso delle Assemblee, gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a comunicare agli Azionisti le informazioni relative alla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

15. Collegio Sindacale

- 15.1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti⁷, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo le procedure indicate dall'articolo 23 dello Statuto sociale. In particolare, hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci, almeno il 5 % del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante ed al *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi per la carica di Sindaco; entro lo stesso termine devono essere

⁷ Per la composizione del Collegio Sindacale, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

- 15.2. La scelta dei candidati deve tenere comunque conto dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità dei Sindaci richieste dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto sociale vigente.
- 15.3. I Sindaci sono tenuti ad agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.
- 15.4. I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura interna adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

16. Informazioni al Collegio Sindacale

- 16.1. Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, dello Statuto sociale, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.
- 16.2. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Brescia, 14 maggio 2004

p. Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

(Ing. Carlo Rosani)